

N. R.G.64464 /2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 64464/2014 promossa da:

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

con il patrocinio dell'Avv. Luisa Cicchetti e Claudia Domolo,

con Studio in Roma, L.go Bernardino da Feltre, 1

ATTORE

contro

UNICREDIT SPA (C.F.)

Con il patrocinio dell'Avv. Prof. Umberto Morera ,

con Studio in Roma, L.go G. Toniolo 6

CONVENUTA

Conclusioni



All'udienza del 9.10.2018 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il Sig. [REDACTED] ha chiesto all'intestato Tribunale di voler dichiarare viziato da usura il mutuo fondiario stipulato il 28/12/2005 per atto a cura del Notaio [REDACTED] Rep.n. 8720, Racc.n. 4566; con la conseguente condanna della Unicredit S.p.A. alle restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite.

La convenuta si è costituita in giudizio evidenziando che non erano mai stati applicati interessi moratori inerenti al contratto di mutuo oggetto di causa; conseguentemente, stante ai chiarimenti resi dalla Banca d'Italia il 3 luglio 2013, in materia di applicazione della legge usuraria, la mora rileva soltanto al verificarsi delle condizioni per la sua debenza, ovvero allorché, ricorrendone le condizioni, sia stata effettivamente applicata dall'Istituto di credito, non su una condizione ipotetica mai verificatasi.

La Unicredit S.p.A ha comunque negato la pattuizione di interessi usurari al contratto di mutuo.

All'udienza di prima comparizione, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini di cui all'articolo 183, VI co. c.p.c., per il deposito di memorie istruttorie e, alla successiva udienza di trattazione del 6/10/2015, è stata ammessa c.t.u. contabile, all'esito della quale il giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, respingendo la richiesta di parte attrice di integrazione della perizia.

All'udienza delle 9 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

Il giudice, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene infondata la domanda di parte attrice inerente alla usura delle condizioni economiche pattuite nel contratto di mutuo.

Intanto si conferma la inammissibilità della richiesta di riconvocazione della c.t.u. per l'integrazione della perizia, in relazione a documenti non depositati ritualmente. Si ribadisce che la funzione del c.t.u. è quella di ausiliario del giudice, pertanto lo stesso non può sopperire alle lacune istruttorie imputabili esclusivamente alla parte; nel caso di specie l'attrice non ha prodotto i certificati di pagamento necessari al CTU per la ricostruzione dare-avere tra le parti.

In ogni caso, non rileva la previsione "astratta" di interessi moratori asseritamente esosi, quanto la loro



effettiva applicazione: nel caso di specie, mai avvenuta.

Incorre comunque in errore parte attrice quando sostiene che l'usura debba essere calcolata anche con riferimento ai tassi moratori additivamente sommati agli interessi corrispettivi i quali, non possono essere accomunati agli interessi di mora perché hanno natura e causa differente: gli interessi corrispettivi, infatti, costituiscono la remunerazione cui la banca ha diritto per essersi privata per il periodo di tempo convenuto, della disponibilità della somma concessa a mutuo e sono calcolati sull'intero capitale mutuato; al contrario, gli interessi moratori sono eventuali e calcolati sulla rata, eventualmente pagata-in tutto o in parte-in ritardo.

Si tratta infatti di una voce di costo legata alla remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore della banca per l'esercizio del potere di recesso riconducibile ad una multa penitenziale ai sensi dell'art.1373 c.c.

La domanda dell'attore è rimasta infine non provata in merito alle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi, atteso che non sono state prodotte le quietanze di pagamento delle rate di mutuo.

Per le ragioni sin qui esposte la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.

Alla soccombenza consegue l'onere dell'attore al pagamento delle spese processuali, poste a favore della convenuta, liquidate come in dispositivo, con riferimento ai criteri previsti dal D.M. 55/2014 .

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Caterina Silvana Cerenzia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- ✓ Respinge la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Unicredit S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
- ✓ Condanna parte attrice al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate a favore di Unicredit S.p.A. nella misura di euro 4800,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali,(15% sull'imponibile), i.v.a., c.p.a. come per legge.
- ✓ Pone definitivamente a carico del soccombente le spese necessarie per la CTU.

Così è deciso.

Roma, 5 novembre 2019

Il Giudice Onorario
(Caterina Silvana Cerenzia)

